

MODUL



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Protocollo N.: DSA/2004/24278

Pratica N.: .....

Rif. Mittente: .....

protocollo n. ....

del .....

pratica .....

Roma, 02 NOV. 2004

Mod. 7

Malpensa Energia S.r.l.  
Sede Operativa Aeroporto Malpensa 2000  
Casella Postale 203  
21010 FERNO (VA)

p.c.

Ministero per le Attività Produttive  
Direzione generale per l'Energia  
e le Risorse Minerarie  
Ufficio C2  
Via Molise 2  
00187 ROMA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici  
Direzione Generale per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici  
Via di San Michele 22  
00153 ROMA

Regione Lombardia  
Direzione Territorio e Urbanistica  
Struttura VIA  
Via Sassetti, 32  
20124 MILANO

Provincia di Varese  
Ecologia ed Energia  
Attività Rifiuti Speciali ed  
Inquinamento Atmosferico  
Piazza Libertà, 1  
21100 VARESE

Presidente della Commissione VIA  
SEDE

Oggetto: Verifica di applicabilità della procedura di VIA ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPCM 10.08.1988, n. 377 e art. 6, comma 7 del DPCM 27.12.1988 sul progetto di potenziamento dell'esistente centrale termoelettrica sito nei comuni di Lonate Pozzolo Ferno – proponente Malpensa Energia S.r.l.

Con nota del 28.10.2003 (protocollata al n. 12907/VIA del 07.11.04) la società Malpensa Energia S.r.l. ha presentato istanza di verifica di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPCM 10.08.1988, n. 377 e dell'art. 6, comma 7 del DPCM 27.12.1988, dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale relativa ad un progetto di potenziamento dell'esistente centrale termoelettrica da 170 MW termici localizzata nei comuni di Lonate, Pozzolo, Ferno in provincia di Varese.

Questo Ministero:

**Visto** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

**Visto** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**Visto** il D.P.R. del 12 Aprile 1996, n.354 "Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche";

**Visto** l'art. 4 della direttiva 85/337/CEE così come modificato ed integrato dalla direttiva 97/11/CE ed in particolare l'Allegato III alla detta direttiva concernente criteri per la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

**Visto** l'art. 20 della legge 09.01.1991, n. 9, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica determinando in tal modo una liberalizzazione del mercato dell'energia;

**Visto** il decreto legislativo n. 79 del 16.03.1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**Preso atto che:**

- la centrale attualmente in funzione, localizzata nei comuni di Lonate, Pozzolo, Ferno, ha una potenza termica installata pari a circa 170 MWt per la produzione di calore ed energia, quest'ultima è prodotta da due turbogas della potenza di circa 10 MWe ciascuno, ed un ciclo combinato di potenza pari a circa 30 MWe;
- Malpensa Energia ha presentato istanza per potenziare l'impianto mediante un ciclo combinato tra le due turbine a gas esistenti da 10 MWe con una nuova turbina a vapore (TV) da circa 12 MWe. Il ciclo combinato così realizzato avrà una potenza complessiva pari a circa 32 MWe con un rendimento pari al 45%;
- la configurazione finale dell'impianto avrà le seguenti caratteristiche: potenza termica installata 170 MWt, di cui circa 24 MWt delle caldaie ausiliarie utilizzate solo come riserva; potenza elettrica installata 62 MWe;
- la potenza elettrica della centrale passerà da 50 MWe a 62 MWe parità di combustibile consumato;



**Valutato** sulla base del parere n. 624 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta del 30.09.2004 che:

- l'intervento proposto risulta coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione energetica vigenti, nonché con gli strumenti di pianificazione paesistica regionale e con i Piani Regolatori Generali dei comuni interessati e che non comporta ulteriore occupazione di suolo;
- il progetto prevede un aumento del 23% dell'energia elettrica prodotta con una riduzione del 57% dell'energia termica prodotta e che, non realizzando alcun aumento della potenza termica installata, il consumo di combustibile (gas naturale) rimarrà identico all'attuale;
- la trasformazione in ciclo combinato delle due turbine in ciclo semplice esistenti da 10 MWe comporterà sia una riduzione delle emissioni in atmosfera in termini di fattori di emissione (mg/kWhe) dovuta all'aumento della produzione di energia elettrica, sia una riduzione delle emissioni specifiche, in particolare di NOx e CO;
- la nuova unità a ciclo combinato avrà un camino di 25 metri di altezza e di 2,5 m di diametro che andrà a sostituirsi ai due camini già esistenti di uguale altezza e di diametro di 2 metri, con una complessiva riduzione di presenza sul territorio; la stima dell'aumento della rumorosità nelle aree adiacenti la centrale è sempre inferiore ai 3 dB (A) e che il passaggio dalla configurazione attuale a quella proposta non comporta modifiche nella distribuzione del rumore né aumenti nell'estensione delle aree esposte a rumore;
- l'intervento proposto non comporta modifiche delle caratteristiche idrogeomorfologiche dell'area interessata e che nel corso delle indagini non è emersa alcun dato circa l'appartenenza dell'area ad un ambito territoriale soggetto in passato ad eventi sismici di notevole entità;
- l'aumento del consumo idrico, dovuto al reintegro del nuovo ciclo a vapore, sarà alimentato come per l'impianto attuale dalla rete acque industriali della aerostazione, alimentata tramite pozzi autorizzati;
- la centrale è dotata di un impianto a osmosi inversa, che costituisce il sistema più efficiente e economicamente vantaggioso per ottenere acqua demineralizzata e che gli scarichi della centrale che consistono per lo più di acque demineralizzate, rispettano la normativa vigente e sono inviate al depuratore consortile della SEA (impianto aeroportuale);
- la produzione di rifiuti non subirà variazioni a seguito dell'intervento proposto;

**Ritiene** che gli interventi di potenziamento della centrale termoelettrica in oggetto non siano tali da rendere necessaria l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 08.07.1986, n. 349, a condizione che vengano puntualmente osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1. Dovrà essere rispettato il valore delle emissioni specifiche indicate nello studio ed in particolare per gli NOx non sia superato il valore di 75 mg/Nm<sup>3</sup> e per il CO non sia superato il valore di 60 mg/Nm<sup>3</sup>. I predetti limiti di emissione si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. In fase di messa a regime dell'impianto, dovrà essere concordato tra l'esercente e le Autorità locali competenti (Regione, Provincia,

APR

4

ARPA ) un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione dell'impianto, finalizzati alla riduzione delle emissioni, che tenga anche conto delle esperienze maturate su impianti analoghi. Nel corso dell'esercizio, il proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto. I segnali di misura derivanti dal sistema di monitoraggio delle emissioni al camino dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in forma elettronica alle Autorità di controllo secondo un protocollo, da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.


2. I nuovi macchinari dovranno avere caratteristiche tali che i parametri di emissione acustica (spettro di potenza sonora) non determinino incrementi del livello ambientale attuale ed inoltre dovranno rispettare il limite previsto dal criterio differenziale di cui al DM 11.12.1996.
3. Dovrà essere modificato il sistema di approvvigionamento delle acque in modo tale da non prelevare il fabbisogno idrico per le torri evaporative (600.000 m<sup>3</sup>/a per il 2005) dalla rete delle acque industriali dell'areostazione alimentata tramite pozzi, ma riutilizzando le acque reflue dal depuratore consortile. Tale modifica dovrà essere dettagliata mediante uno studio di prefattibilità i cui esiti dovranno essere comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
4. In fase di progettazione esecutiva le opere, gli impianti e gli interventi proposti dovranno essere conformi ai disposti del Decreto 1 aprile 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale": in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
5. Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:

5.1. Monitoraggio della qualità dell'aria: a cura e spese del proponente e d'intesa con ARPA Lombardia, dovrà essere installata ed esercita almeno una stazione di rilevamento, nel punto di massima ricaduta degli NOx emessi dall'impianto in base al modello diffusionale, ed eventualmente riposizionata in funzione dei punti di massima ricaduta effettiva, verificati a seguito dell'entrata in esercizio della centrale; in corrispondenza della centralina dovrà essere posizionata una stazione meteorologica. Gli inquinanti da rilevare sono, almeno, i seguenti: NOx, NO<sub>2</sub>, CO, PM<sub>10</sub> e ozono. La rete di rilevamento dovrà consentire di controllare l'andamento giornaliero dell'inquinamento atmosferico al fine di una valutazione costante dei livelli ambientali, di stima dell'esposizione della popolazione, oltre che di una verifica del rispetto dei valori limite di legge, soprattutto per episodi acuti di inquinamento atmosferico. L'installazione dovrà avvenire prima dell'entrata in esercizio della centrale;

AR

5.2. Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico prima e dopo la modifica, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali.

Il Direttore Generale  
(Ing. Bruno Agricola)



CB/Centrale Donato Bozzolo Ferno